



# CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

---

XIV LEGISLATURA

ANNO 2009

---

## **DISEGNO DI LEGGE 19 maggio 2009, n. 44**

**Interventi a sostegno della famiglia e modifica della legge provinciale 29 agosto 1977, n. 20 (Istituzione e disciplina del servizio di consultorio per il singolo, la coppia e la famiglia)**

D'iniziativa dei **consiglieri**  
**Caterina Dominici, Michele Dallapiccola e Mauro**  
**Ottobre** (Partito Autonomista Trentino Tirolese)

Presentato il **19 maggio 2009**

Assegnato alla **Quarta Commissione** permanente

## DISEGNO DI LEGGE 19 maggio 2009, n. 44

**Interventi a sostegno della famiglia e modifica della legge provinciale 29 agosto 1977, n. 20 (Istituzione e disciplina del servizio di consultorio per il singolo, la coppia e la famiglia)**

### INDICE

#### Capo I - *Finalità e principi generali*

Art. 1 - *Principi e finalità*

Art. 2 - *Obiettivi*

Art. 3 - *Promozione dell'associazionismo familiare*

#### Capo II - *Interventi*

Art. 4 - *Carta famiglia*

Art. 5 - *Banche del tempo*

Art. 6 - *Piani territoriali degli orari*

Art. 7 - *Promozione del turismo familiare*

Art. 8 - *Agevolazioni finanziarie*

#### Capo III - *Verifica delle politiche sulla famiglia*

Art. 9 - *Consulta provinciale per la famiglia*

Art. 10 - *Conferenza sulla famiglia*

#### Capo IV - *Disposizioni finali e modificative*

Art. 11 - *Regolamento di esecuzione*

Art. 12 - *Sostituzione dell'articolo 4 della legge provinciale 29 agosto 1977, n. 20 (Istituzione e disciplina del servizio di consultorio per il singolo, la coppia e la famiglia)*

Art. 13 - *Disposizione finanziaria*

### Capo I

#### *Finalità e principi generali*

#### Art. 1

##### *Principi e finalità*

1. La Provincia in attuazione degli articoli 2, 3, 29, 31, 37 e 38 della Costituzione, nonché della Convenzione dell'Organizzazione delle nazioni unite (ONU) sui diritti del fanciullo, firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989), riconosce la famiglia quale soggetto di rilevante interesse sociale, come definita dagli articoli 29 e 30 della Costituzione, nonché quella composta da persone unite da vincoli di parentela, filiazione, adozione o affinità.

2. La Provincia attraverso l'azione coordinata delle istituzioni pubbliche e private che operano nel settore sociale attua con il concorso degli enti locali politiche sociali, sanitarie, economiche e di organizzazione dei servizi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona nella famiglia. Nel rispetto delle convinzioni etiche dei cittadini la Provincia tutela la vita in tutte le sue fasi con particolare attenzione alla gestante, al periodo prenatale e all'infanzia, favorisce la maternità e la paternità consapevoli, la solidarietà fra le generazioni e la parità tra uomo e donna, sostenendo, altresì, la corresponsabilità dei genitori negli impegni di cura e di

educazione dei figli; persegue, inoltre, la tutela della salute dell'individuo nell'ambito familiare.

Art. 2  
*Obiettivi*

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1 ed in particolare per agevolare e sostenere le scelte rivolte alla formazione di nuove famiglie, la Provincia in armonia con quanto disposto dalla legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) e nel rispetto delle competenze previste dalla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino) promuove l'adozione di politiche organiche ed intersettoriali volte a:

- a) sostenere la famiglia attraverso la rimozione degli ostacoli di ordine burocratico, educativo, abitativo, lavorativo ed economico che ne impediscono lo sviluppo;
- b) garantire la libertà delle scelte educative per i figli anche attraverso adeguati sostegni di carattere economico e la copertura delle spese sostenute e documentate per l'attuazione del diritto allo studio e all'istruzione;
- c) garantire il diritto alla procreazione ed al dignitoso mantenimento dei figli mediante specifiche agevolazioni dirette a sostenere le famiglie numerose;
- d) definire modelli d'intervento che agevolino la permanenza degli anziani e dei disabili all'interno del nucleo familiare riconoscendo il valore sociale dell'attività di cura ed assistenza a questi dedicata;
- e) rendere compatibili le esigenze derivanti dagli impegni di lavoro dei coniugi con quelle della famiglia, riconoscendo a pieno titolo il lavoro domestico e di cura, in quanto attività essenziale per la vita della famiglia e per il contesto sociale di riferimento;
- f) attuare il principio di libera scelta da parte del cittadino e della famiglia in relazione alla rete degli interventi e dei servizi di sostegno alla persona;
- g) promuovere le iniziative finalizzate alla creazione di reti primarie di solidarietà, sostenendo l'associazionismo e la cooperazione familiare, al fine di favorire lo sviluppo di forme di auto-organizzazione e di aiuto solidaristico tra le famiglie per la cura dei bambini, degli adolescenti, degli anziani e dei disabili;
- h) promuovere le iniziative delle reti sociali tendenti a sviluppare le capacità delle famiglie di assumere efficacemente la pienezza delle proprie funzioni educative e sociali;
- i) promuovere la creazione di strutture e di supporti tecnico-organizzativi per la realizzazione di attività ludiche ed educative per l'infanzia;
- j) promuovere attività che favoriscano il mutuo aiuto tra le famiglie per l'espletamento delle attività di cura, sostegno e supporto al minore, finalizzate, tra l'altro, a combattere il fenomeno della dispersione scolastica;
- k) tutelare il benessere di tutti i componenti della famiglia, con particolare riguardo alle situazioni di basso reddito o comunque di disagio, nonché l'adeguata formazione ed aggiornamento degli operatori addetti ai servizi pubblici alla famiglia;
- l) promuovere l'attività di tutela, di assistenza e di consulenza a sostegno dei componenti del nucleo familiare, dei minori orfani o comunque privi dell'assistenza dei genitori, delle vittime della violenza, anche sessuale, dei minori sottoposti a maltrattamenti, abusi ed abbandoni, nonché iniziative a sostegno della madre e del bambino vittime di violenze familiari;
- m) promuovere iniziative per l'informazione sulle procedure di adozione e di affidamento dei minori;
- n) realizzare interventi volti a rimuovere difficoltà economiche, sociali, familiari che possano indurre la madre all'interruzione volontaria della gravidanza, nonché a diffondere informazioni relative alla possibilità di partorire o di affidare il neonato

presso le strutture sanitarie conservando l'anonimato.

### Art. 3

#### *Promozione dell'associazionismo familiare*

1. La Provincia, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, riconosce le forme di associazionismo e di autoorganizzazione finalizzate al sostegno alle famiglie e promuove l'attività delle associazioni e delle formazioni sociali rivolta ai seguenti fini:

- a) attivare esperienze di associazionismo sociale, volte a favorire il mutuo aiuto nel lavoro domestico e di cura familiare, anche mediante l'organizzazione di banche del tempo;
- b) promuovere e gestire attraverso progetti a contenuto innovativo esperienze di sostegno e valorizzazione della famiglia;
- c) promuovere iniziative di sensibilizzazione e formazione al servizio delle famiglie in relazione ai compiti sociali, educativi e di assistenza intergenerazionale;
- d) svolgere interventi e gestire servizi e strutture diretti al sostegno delle famiglie;
- e) realizzare attività informative per le famiglie sui servizi disponibili sul territorio e sulle esperienze di solidarietà familiare come l'affido o l'adozione.

2. Per realizzare gli interventi previsti da questa legge la Provincia può sottoscrivere convenzioni con le associazioni di cui al comma 1 e sostenere sul piano finanziario le relative attività con l'erogazione di specifici contributi.

3. Con regolamento la Provincia determina i requisiti di accesso e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 2, anche attingendo ai finanziamenti previsti dall'articolo 7 della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23, relativo al fondo per la famiglia.

## Capo II *Interventi*

### Art. 4 *Carta famiglia*

1. La Provincia istituisce il beneficio denominato "carta famiglia".

2. La carta famiglia attribuisce il diritto a fruire di agevolazioni tributarie e riduzioni di costi e tariffe per la fornitura di beni e la fruizione di servizi aventi incidenza nella vita familiare.

3. Con regolamento sono determinate le tipologie di servizi oggetto della carta famiglia, l'entità delle agevolazioni tributarie, di riduzione dei costi e delle tariffe graduate in relazione alla condizione economico-patrimoniale e al numero dei figli.

4. La Provincia definisce le linee-guida per la stipulazione di convenzioni tra comuni e soggetti pubblici e privati che forniscono i beni e servizi di cui al comma 2, determinando le condizioni e le modalità di parziale o totale rimborso.

5. La carta famiglia è attribuita dal comune di residenza al genitore o ai genitori con almeno un figlio a carico. Il genitore o almeno uno dei genitori deve essere residente in Provincia da almeno un anno. In caso di separazione o divorzio, la carta è attribuita al genitore affidatario del figlio. La carta è riconosciuta anche ai genitori adottivi o affidatari, fin dall'avvio dell'affidamento preadottivo, nonché alle famiglie e alle persone singole affidatarie di minori, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), per il periodo di permanenza dei minori in famiglia.

Art. 5  
*Banche del tempo*

1. Per banche del tempo si intendono forme di organizzazione mediante le quali persone disponibili ad offrire gratuitamente parte del proprio tempo per attività di cura, custodia ed assistenza, vengono poste in relazione con soggetti e con famiglie in condizioni di bisogno. Il collegamento e l'intermediazione tra i soggetti interessati alla banca del tempo sono svolti da associazioni senza scopo di lucro.

2. Per favorire lo scambio di servizi di vicinato, facilitare l'utilizzo dei servizi, favorire l'estensione della solidarietà nelle comunità locali e incentivare le iniziative di espressioni organizzate delle comunità stesse che intendono scambiare parte del proprio tempo per impieghi di reciproca solidarietà e interesse, la Provincia favorisce le iniziative di cui al comma 1 anche attraverso la concessione di finanziamenti a soggetti privati e pubblici.

3. Al fine di sostenere le attività di cui al comma 1, i comuni possono realizzare i seguenti interventi:

- a) messa in disponibilità di immobili, strutture e locali;
- b) stipulare convenzioni che prevedano scambi di tempo da destinare a prestazioni di mutuo aiuto in favore di singoli cittadini, genitori e famiglie;
- c) promuovere attraverso iniziative formative e informative gli interventi previsti da questo articolo.

Art. 6  
*Piani territoriali degli orari*

1. La Provincia favorisce e sostiene finanziariamente le iniziative poste in essere dai comuni, anche in forma associata, per la predisposizione e l'attuazione di piani territoriali degli orari, al fine di sostenere le pari opportunità fra uomini e donne, migliorare l'accessibilità e la fruibilità dei servizi di interesse pubblico, la mobilità urbana e l'uso del tempo per fini di solidarietà sociale, favorendo la qualità della vita attraverso la conciliazione dei tempi di lavoro, di relazione e di cura parentale.

2. I piani sono diretti al coordinamento degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, dei trasporti pubblici, delle attività culturali e di spettacolo, nonché alla promozione del tempo per fini di solidarietà sociale.

3. I piani sono strumenti di carattere unitario per finalità e indirizzo, articolati in progetti, anche di carattere sperimentale o graduale, volti al coordinamento e all'armonizzazione dei diversi orari.

4. Con regolamento sono determinati le modalità e i criteri di sostegno finanziario degli interventi di cui al comma 1.

Art. 7  
*Promozione del turismo familiare*

1. La Provincia favorisce il turismo familiare nell'ambito del territorio provinciale e promuove, d'intesa con gli operatori del settore, iniziative per le famiglie con figli o con componenti a ridotta autonomia personale.

2. Per le finalità di cui al comma 1 i soggetti preposti alla promozione turistica di cui alla legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (Disciplina della promozione turistica in provincia di Trento) svolgono i seguenti compiti:

- a) promuovono incontri con gli operatori del settore, singoli o associati, e le loro

associazioni rappresentative per la predisposizione di una specifica offerta avente le finalità di cui al comma 1;

b) predispongono, anche d'intesa con enti, associazioni e istituzioni interessate, una specifica offerta di servizi rivolta alle persone con ridotta autonomia personale.

3. La Provincia sostiene sul piano finanziario le iniziative di cui al comma 2 e promuove campagne promozionali mirate, al fine di assicurarne l'attuazione.

#### Art. 8

##### *Agevolazioni finanziarie*

1. Per contribuire a rimuovere gli ostacoli di natura economica alla formazione e allo sviluppo di nuove famiglie, la Provincia eroga finanziamenti a tasso e condizioni agevolati, consistenti in contributi per l'abbattimento del tasso di interesse, nella misura da definirsi con deliberazione della Giunta provinciale, sui prestiti alle giovani coppie per soddisfare le esigenze familiari collegate o conseguenti al matrimonio, opportunamente documentate.

2. Per giovani coppie si intendono:

a) quelle in cui i coniugi abbiano contratto matrimonio da non più di cinque anni dalla data di presentazione della domanda;

b) quelle in cui i futuri coniugi alla data di presentazione della domanda abbiano effettuato la pubblicazione di matrimonio.

3. Qualora i soggetti di cui al comma 1 non siano in grado di offrire sufficienti garanzie reali per il mutuo che intendono contrarre, la Provincia, su richiesta dell'istituto di credito, può concedere fideiussione gratuita a garanzia dell'obbligazione di restituzione delle somme oggetto del mutuo nei limiti di importo definito con deliberazione della Giunta provinciale.

#### Capo III

##### *Verifica delle politiche sulla famiglia*

#### Art. 9

##### *Consulta provinciale per la famiglia*

1. Alla programmazione e alla realizzazione degli interventi previsti da questa legge concorre, quale organo consultivo e propositivo, la consulta provinciale per la famiglia, nominata dalla Giunta provinciale, e composta dai seguenti soggetti:

a) assessore provinciale competente in materia di politiche sociali o suo delegato;

b) cinque rappresentanti dei soggetti che operano nel terzo settore, comprensivo di cooperative sociali, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti di patronato, imprese sociali, nonché di fondazioni e altri soggetti privati non a scopo di lucro aventi finalità coerenti con gli obiettivi di questa legge;

c) un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul territorio provinciale;

d) un rappresentante delle autonomie locali designato dal Consiglio delle autonomie locali;

e) un rappresentante dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari;

f) un responsabile dei consultori familiari;

g) il presidente della commissione provinciale per le pari opportunità tra uomo e donna o suo delegato.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la consulta, tenendo conto degli esiti della

valutazione di impatto familiare di cui agli articoli 28 e 29 della legge provinciale sulle politiche sociali, svolge in particolare i seguenti compiti:

- a) formula proposte ed esprime pareri in ordine alla predisposizione degli atti di programmazione provinciale aventi ricaduta sulle politiche per la famiglia;
- b) verifica lo stato di attuazione e l'efficacia degli interventi realizzati, anche con riferimento agli atti di programmazione che riguardano la politica per le famiglie;
- c) esprime parere sulle proposte legislative e sugli atti di natura regolamentare riguardanti le politiche per la famiglia, nonché sulle discipline che, nell'ambito dei singoli settori di intervento, abbiano comunque attinenza con le finalità di questa legge;
- d) analizza l'evolversi delle condizioni di vita della famiglia attraverso l'acquisizione di informazioni, studi, ricerche, nonché dati statistici, economici e finanziari elaborati da enti pubblici e privati;
- e) riferisce annualmente alla Giunta provinciale e alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale sui risultati della propria attività; rende pubblici i dati raccolti.

3. La consulta ha sede presso la struttura della Provincia competente in materia di politiche sociali e ha durata corrispondente alla legislatura provinciale.

4. La consulta approva un regolamento interno per l'organizzazione e la disciplina dei lavori; può articolarsi in sezioni o gruppi di lavoro, procedere a consultazioni e audizioni, avvalersi di esperti, richiedere pareri e relazioni, promuovere ricerche e studi su questioni di sua competenza.

#### Art. 10

##### *Conferenza sulla famiglia*

1. La Provincia organizza con cadenza annuale una conferenza provinciale sulla famiglia, quale strumento di informazione sull'evoluzione delle dinamiche familiari e di verifica dell'efficacia dei servizi erogati attraverso il monitoraggio delle informazioni disponibili e l'effettuazione di indagini mirate.

2. Alla conferenza partecipano i soggetti di cui all'articolo 3 della legge provinciale sulle politiche sociali, i responsabili delle competenti strutture sanitarie e ogni altro soggetto impegnato nell'attuazione di questa legge e delle discipline di settore aventi ricadute sulla famiglia.

3. La conferenza svolge in particolare i seguenti compiti:

- a) approfondisce e valuta la condizione della famiglia, tenuto conto delle dinamiche evolutive da cui è interessata e delle problematiche emergenti;
- b) verifica lo stato di attuazione delle politiche attuate dalla Provincia nei confronti della famiglia, nonché l'efficacia degli interventi previsti da questa legge;
- c) elabora proposte di sviluppo delle politiche a favore della famiglia;
- d) esprime pareri in ordine alle discipline che direttamente o indirettamente interessano le problematiche della famiglia.

Capo IV  
*Disposizioni finali e modificative*

Art. 11  
*Regolamento di esecuzione*

1. La Giunta provinciale adotta il regolamento di esecuzione di questa legge entro sei mesi dall'entrata in vigore della medesima, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali la Giunta provinciale provvede comunque all'adozione del medesimo.

Art. 12  
*Sostituzione dell'articolo 4 della legge provinciale 29 agosto 1977, n. 20 (Istituzione e disciplina del servizio di consultorio per il singolo, la coppia e la famiglia)*

1. L'articolo 4 della legge provinciale 29 agosto 1977, n. 20, è sostituito dal seguente:

"Art. 4  
*Compiti del servizio*

1. Il consultorio familiare, nel rispetto dei principi etici e culturali degli utenti e delle loro convinzioni personali, in collaborazione con i servizi e le strutture sanitarie e sociali del territorio, al fine di garantire l'integrazione degli interventi e la continuità assistenziale, opera per assicurare:

- a) l'assistenza psicologica e sociale al singolo, alla coppia e alla famiglia in ordine ai rapporti interpersonali nelle loro implicazioni di carattere psicologico e sociale, nonché in ordine all'educazione dei figli;
- b) l'informazione in ordine alle problematiche correlate con la sfera sessuale e con le scelte procreative, nonché la diffusione delle conoscenze scientifiche relative alla sessualità, anche in collaborazione con le strutture socio-sanitarie e scolastiche e l'assistenza psicologica, sociale e sanitaria ai singoli, alla coppia ed alle famiglie;
- c) l'assistenza sanitaria, psicologica e sociale per le donne e le coppie nei casi di interruzione spontanea della gravidanza, nonché di interruzione volontaria della gravidanza, con particolare attenzione alle minorenni, ai sensi degli articoli 1, 2, 4, 5 e 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza);
- d) la collaborazione con le strutture preposte dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, per la prevenzione e la riduzione delle cause di infertilità e abortività spontanea e lavorativa, nonché delle cause di potenziale danno per il nascituro, in relazione alle condizioni ambientali, ai luoghi di lavoro e agli stili di vita;
- e) l'assistenza sanitaria, psicologica e sociale, anche domiciliare, alle donne e alle famiglie in situazione di rischio sanitario e psicosociale, prima del parto e nel periodo immediatamente successivo, anche su segnalazione dei punti nascita, nonché attraverso la promozione di reti di auto-aiuto;
- f) l'informazione riguardo ai problemi della sterilità e dell'infertilità, nonché l'informazione alle coppie che ricorrono alle tecniche di riproduzione medicalmente assistita, effettuando attività di orientamento verso i centri che la praticano e il raccordo operativo con gli stessi;
- g) la consulenza e l'assistenza psicologica e sociale nelle situazioni di disagio familiare derivante da nuovi assetti familiari, da separazioni e da divorzio, anche attraverso la predisposizione di percorsi di mediazione familiare, adeguatamente certificati secondo standard europei e internazionali e un'adeguata azione promozionale atta ad affrontare, in collaborazione con gli enti preposti, i problemi dei minori, con particolare riferimento alle situazioni di handicap, di

- difficoltà psicologiche e di adattamento in generale;
- h) l'informazione e la consulenza psicosociale di coppia rivolti alle coppie interessate all'adozione nazionale e internazionale, nonché il sostegno nel periodo di affidamento preadottivo;
  - i) l'assistenza psicologica e sociale e gli interventi socio-sanitari al singolo e alla coppia in riferimento a difficoltà di ordine relazionale, sessuale e affettivo nelle diverse fasi della vita;
  - j) le prestazioni sanitarie e psicologiche, anche riabilitative e post-traumatiche, alle vittime di violenza sessuale intra ed eterofamiliare e ai minori vittime di trascuratezza, abbandono e maltrattamento in collaborazione con i servizi socio-sanitari per l'età evolutiva;
  - k) la collaborazione con i servizi sociali in relazione alle prestazioni di carattere socio-sanitario relative agli affidamenti familiari;
  - l) la realizzazione di programmi di educazione e promozione della salute con particolare riguardo ai temi dell'identità sessuale, dei rapporti tra i generi e della sessualità responsabile per gli adolescenti e i giovani, in attuazione di programmi di prevenzione con le istituzioni scolastiche, con le associazioni di cui all'articolo 7, nonché con i responsabili di centri di aggregazione;
  - m) l'assistenza psicologica, sociale e sanitaria relativa alle problematiche sessuali, relazionali e affettive degli adolescenti;
  - n) la promozione di incontri, dibattiti e ogni altra iniziativa finalizzati alla conoscenza del servizio svolto dai consultori familiari;
  - o) la collaborazione tra il servizio di consultorio e le altre strutture sanitarie, al fine di assicurare la continuità e l'integrazione degli interventi socio-assistenziali riferiti alle varie problematiche."

#### Art.13

##### *Disposizione finanziaria*

1. Per attuare gli interventi previsti da questa legge è autorizzata la spesa di 600.000 euro per gli esercizi finanziari 2009, 2010 e 2011. Alla copertura di quest'onere si provvede riducendo per un pari importo e per i medesimi esercizi finanziari il fondo per nuove leggi - spese correnti, unità previsionale di base 95.5.110 del bilancio provinciale.

2. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento).